



PARERE N. 23 del 4 agosto 2026
Prot. N. 195798 del 4 agosto 2026

Oggetto: Diritto a sostenere esame universitario secondo la coorte di appartenenza.

Lo/La studente/ssa ha richiesto, con mail del 27 luglio scorso, il parere del Garante a riguardo della vicenda a lui/lei accaduta quando, presentandosi per sostenere un esame universitario, la docente del corso gli ha comunicato che avrebbe dovuto sostenere la prova con il docente che era stato il precedente titolare dell'insegnamento nell'a.a.2023/2024, a cui doveva far riferimento lo/la studente/ssa per la sua coorte di appartenenza.

L'istante, ignorando tale aspetto, si era iscritto/a all'appello d'esame condotto dall'attuale docente dell'insegnamento. Attraverso colloquio diretto si è appreso che l'istante si sta lasciando alle spalle le difficoltà di queste ultime settimane e a settembre sosterrà l'esame in questione con il docente di riferimento.

In definitiva oggi egli/ella, oltre che apprezzare le interlocuzioni avute con i due docenti, pone la questione a futura memoria affinché altri studenti non si trovino ad affrontare il problema da lui/lei vissuto. Dalle verifiche effettuate la referente amministrativa della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ci segnalava che il riferimento normativo più corretto sulla materia può essere rintracciato nell'art. 22 comma uno del Regolamento didattico di ateneo, che prevede che la commissione di esame è nominata dal direttore del dipartimento di riferimento ed è costituita (in primis) dal docente, inteso quale titolare dell'attività didattica che è comunque responsabile in prima persona della valutazione.

Il responsabile titolare dell'attività formativa, pertanto, deve essere quello che ha tenuto l'insegnamento per la coorte di appartenenza dello/a studente/ssa richiedente. Tale scelta appare tra l'altro a tutela dello/a studente/ssa chiamato/a a sostenere l'esame con il docente che aveva a suo tempo predisposto il programma e l'offerta formativa a lui/lei indirizzata.

Il Garante



Non sussistendo, allo stato, specifiche modalità di informazione sul problema in questione, per il futuro appare utile prevedere l'inserimento di un avviso apposito nella fase di iscrizione agli esami, così come suggerisce anche l'istante, affinché gli studenti possano avere chiara informazione sul riferimento alla propria coorte di appartenenza. Non è chiaro allo scrivente, allo stato, quale possa essere la reale entità di questo disagio, ma un problema di corretta e chiara informazione specifica appare sussistere. Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale, alla Dirigente dell'area servizi alla didattica, all'istante.

Cordiali saluti

f.to Il Garante
Dott. Carmelo Cantone

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 "

"L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze"